

piano di gestione



FASCE
LITORANEE
A DESTRA E A SINISTRA DEL
FIUME SELE
SITO DI INTERESSE COMUNITARIO
SIC IT 8050010

marzo 2015

PATTO AMBIENTALE SIC IT 8050010



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO AMBIENTE



REGIONE CAMPANIA
ENTE RISERVE NATURALI
FOCE SELE - TANAGRO
MONTI EREMITA - MARZANO



gruppo di progettazione
coordinatore
riserva **naturale** foce **sele** tanagro **arch.mg.alfano**
progettisti
capaccio **arch.r.sabellieboliing.l.rossi**
dr. **agr.d.serlengadr.nat.m.mezzasalma**

regolamento

Indice

TITOLO I FINALITÀ.....	2
Art. 1 - Generalità e obiettivi.....	2
TITOLO II DISCIPLINA PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE.....	3
Art. 2 - Accesso e circolazione nel Sito - eccezioni.....	3
TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA TUTELA.....	4
Art. 3 - La fauna.....	4
Art. 4 - La flora.....	5
Art. 5 - Gli habitat.....	5
Art. 6 - Il suolo.....	6
TITOLO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DELLE TRASFORMAZIONI FISICHE DEGLI IMMOBILI	7
Art. 7 - Accensione di fuochi e abbruciamenti.....	7
Art. 8 - Emissioni sonore e luminose.....	7
Art. 9 - Abbandono di rifiuti.....	8
Art. 10 - Attività venatoria.....	8
Art. 11 - Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale.....	8
Art. 12 - Interventi su immobili di interesse storico-culturale.....	8
Art. 13 - Realizzazione di aree attrezzate.....	8
Art. 14 - Reti e impianti tecnologici.....	8
Art. 15 - Interventi e opere a carattere viario.....	9
Art. 16 - Sistemazioni agrarie tradizionali.....	9
Art. 17 - Immobili ad uso agricolo.....	10
Art. 18 - Attività agricole.....	10
Art. 19 - Attività turistico-balneare.....	11
Art. 20 - Attività libera.....	12
TITOLO V PIANI, VALUTAZIONE DI INCIDENZA, SORVEGLIANZA E SANZIONI.....	13
Art. 21 - Piano di gestione / assestamento forestale.....	13
Art. 22 - Valutazione di incidenza.....	14
Art. 23 - Attività di sorveglianza.....	15
Art. 24 - Sanzioni.....	15

ART. 1 - GENERALITÀ E OBIETTIVI

1.1. Il presente Regolamento contiene prescrizioni dirette a garantire, sull'intera area del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT8050010 - "Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele", il mantenimento e l'eventuale ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario in esso presenti.

1.2. L'obiettivo generale di cui al precedente comma è perseguito attraverso:

- a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione del SIC;
- b) l'adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;
- c) la regolamentazione delle modalità di costruzione di opere e manufatti;
- d) la disciplina degli interventi ammessi in ambito rurale;
- e) la regolamentazione e l'incentivazione di attività economiche eco-sostenibili;
- f) la regolamentazione delle procedure di valutazione di incidenza e di rilascio di autorizzazioni;
- g) la previsione di un apparato sanzionatorio diretto a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari.

1.3. Nel presente regolamento si intende per:

- "Sito": tutto il territorio dei comuni di Eboli e Capaccio ricadente nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT8050010 - "Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele" come perimetrato nelle cartografie ufficiali;
- "immobile esistente": l'immobile già realizzato in base a un titolo abilitativo;
- "attività esistente": una qualsiasi attività già in essere svolta da un operatore economico munito dei necessari titoli abilitanti.

TITOLO II DISCIPLINA PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE**ART. 2 - ACCESSO E CIRCOLAZIONE NEL SITO - ECCEZIONI**

- 2.1. L'accesso al Sito è libero, fatte salve le limitazioni previste dal presente Piano di Gestione.
- 2.2. Sono salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori, dei conduttori degli immobili esistenti e degli esercenti attività esistenti e dei loro fruitori.
- 2.3. L'Ente di Gestione può comunque, con apposito provvedimento, limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone del Sito per particolari ragioni di tutela ambientale anche per limitati periodi.
- 2.4. La circolazione con mezzi a motore all'interno del Sito è ammessa solo se diretta allo svolgimento di attività agrosilvo-pastorali. Negli altri casi è consentita sulle sole strade carrabili individuate nel Piano di Gestione (cfr. Tav. 3.1 e Tav. 3.2).
- 2.5. Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore sui tracciati stradali è subordinato al rilascio di autorizzazione dell'Ente di Gestione.
- 2.6. Il sorvolo a bassa quota del Sito (150 mt. s.l.m.), compreso il parapendio e il volo a vela, non è consentito dal 1 marzo al 30 agosto, salvo espressa autorizzazione dell'Ente di Gestione e nei limiti di quanto disposto dalla legge.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA TUTELA

ART. 3 - LA FAUNA

3.1. Nel Sito non è consentito:

- a) disturbare, catturare o uccidere esemplari di specie faunistiche elencate negli allegati II e IV della Direttiva Habitat, nella lista rossa nazionale e nella lista rossa regionale, in ogni fase del loro ciclo biologico;
- b) distruggere o danneggiare nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CE, par. 1, lett. a) e b), e previo parere dell'Ente di Gestione;
- c) realizzare impianti eolici, salvo quanto previsto al successivo art. 14 del presente Regolamento;
- d) rilasciare specie animali alloctone o, seppur autoctone, non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi interventi finalizzati alla reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente e ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione, da attuarsi secondo i disposti dell'art. 12 D.P.R. 357/97 e s.m.i.

3.2. Gli elettrodotti e le linee aeree ad alta e media tensione all'interno del Sito devono essere messi in sicurezza, al fine di prevenire o eliminare il rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.

3.3. Eventuali chiudende, ove necessarie, vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica. E' idonea a tale scopo una recinzione costituita da una staccionata di altezza 1,40 m, con passoni in legname di castagno rustico (diametro in testa da 8-10 cm) posti alla distanza di 3,00 m e infissi per almeno 60 cm, con quattro ordini di filo metallico plastificato. Sono ammesse le staccionate costituite solo da pali di legno grezzo, o trattate con prodotti ad acqua o naturali, tipo a "Croce di S. Andrea" o similari.

3.4. Nei casi in cui sia accertata la presenza di nidi o aventi la funzione di nicchia ecologica per determinate specie di entomofauna, non è consentito il taglio di alberi che ospitano tali elementi.

3.5. Non è consentita la distribuzione, mediante irrorazione, di diserbanti chimici per la eliminazione della vegetazione lungo i margini delle strade, le scarpate o i cigli di separazione dei terreni agrari o nei terreni sottostanti le linee elettriche. Tale tecnica è ammessa solo mediante applicazione con sistemi a contatto diretto (scope per diserbo) utilizzando prodotti ammessi ed all'uopo registrati. Resta salvo quanto ordinariamente previsto nell'ambito delle attività produttive agricole in conformità con le specifiche disposizioni di legge di settore.

3.6. Nel Sito non è consentito:

- a) interventi di controllo della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea all'interno delle zone umide

e delle fasce dunali e retrodunali nonché della macchia, attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo 1 marzo-15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione e previa autorizzazione dell'Ente di Gestione del Sito;

- b) eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi autorizzati dall'Ente di Gestione.

ART. 4 - LA FLORA

4.1. Le specie vegetali protette presenti nel Sito, in ogni fase del loro ciclo biologico, sono quelle elencate negli allegati II e IV della Direttiva Habitat, nella lista rossa nazionale e nella lista rossa regionale.

4.2. Le specie vegetali protette di cui al comma precedente non devono essere raccolte, danneggiate, estirpate o distrutte fatto salvo quanto previsto all'art. 21 del presente regolamento.

4.3. La flora spontanea può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.

4.4. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel Sito specie e varietà estranee alla flora spontanea dell'area. E' inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003. I divieti si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi, ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi, ecc.

4.5. Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel Sito, l'Ente di Gestione incentiva la realizzazione di vivai *in situ* e la conservazione *ex situ* attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente locali o presenti all'interno del territorio regionale.

4.6. Ogni segmento di duna, ancorché interposto tra concessioni e strutture balneari esistenti, dovrà essere salvaguardato mediante il divieto di parcheggio di automezzi e di deposito di materiali. L'accesso pedonale alla spiaggia dovrà avvenire lungo percorsi delimitati evitando il calpestio della copertura vegetale naturale esistente. Tale divieto si estende altresì alle fasce cespugliose ridossate alla pineta per le quali si prevede il mantenimento e la salvaguardia delle incannuciate poste a tutela dai venti salsi. Restano salve le infrastrutture esistenti realizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e regolarmente autorizzate.

ART. 5 - GLI HABITAT

5.1. Nel Sito non è consentito:

- a) convertire le superfici interessate dagli habitat ad altri usi salvo che per motivi di sicurezza pubblica e previo parere dell'Ente di Gestione;
- b) modificare la geomorfologia del Sito con particolare riferimento alle aree dunali, retrodunali e di foce;
- c) tagliare la vegetazione arbustiva e arborea naturale esistente, salvo specifica autorizzazione rilasciata a seguito di Valutazione di Incidenza da parte dell'organo competente;
- d) tagliare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia ed igrofila er-

bacea, arbustiva ed arborea, dunale e retrodunale, salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente di Gestione, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità.

ART. 6 - IL SUOLO

- 6.1. E' vietata qualsiasi modificazione della originaria geomorfologia e della rete idrologica nelle aree ricadenti nel Sito.
- 6.2. All'interno del Sito non è consentito aprire discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ivi compresi quelli di recupero, riciclo e valorizzazione di inerti sottoposti a procedure semplificate ai sensi all'art. 214 D.Lgs. 152/2006 e gli impianti diretti a favorire il riutilizzo di materiale inerte.
- 6.3. E' vietato qualsiasi genere di movimenti di terra ad eccezione di quelli che avvengono per la realizzazione di opere ed infrastrutture consentite dalle Norme generali di salvaguardia delle Riserve Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano. Tali interventi devono essere dettagliatamente descritti in apposito allegato tecnico al progetto esecutivo. L'allegato deve contenere le indicazioni relative a: volumi, modalità di utilizzo e/o smaltimento dei terreni, modalità esecutive, tempi di esecuzione, misure cautelari e azioni di ripristino.
- 6.4. L'Ente di Gestione promuove gli interventi di manutenzione ordinaria e di pulizia del territorio del Sito dai rifiuti.
- 6.5. Nel Sito non è consentito il prosciugamento, anche solo temporaneo, delle zone umide, o variazioni improvvise e consistenti del livello dell'acqua, o riduzione della superficie di isole o zone affioranti.
- 6.6. All'interno del Sito non è consentito aprire nuove cave.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DELLE TRASFORMAZIONI FISICHE DEGLI IMMOBILI

ART. 7 - ACCENSIONE DI FUOCHI E ABBRUCIAMENTI

- 7.1. All'interno del Sito non è consentito accendere fuochi, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi.
- 7.2. L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue è ammesso solo in determinate aree del Sito attrezzate a tale scopo da indicare con apposita segnaletica.
- 7.3. I proprietari e possessori di edifici possono accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili, barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi e comunque ad una distanza non superiore a mt. 10,00 dagli stessi. Resta salva la facoltà di accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili, barbecue e fornelli all'interno dei campeggi esistenti nel rispetto delle specifiche norme in materia.
- 7.4. Si rinvia all'art. 21, commi 4 e 6, e all'art. 22, comma 7, del presente Regolamento quanto al divieto di fuochi e abbruciamenti nelle attività agricole, zootecniche e forestali.

ART. 8 - EMISSIONI SONORE E LUMINOSE

- 8.1. L'uso di apparecchi sonori all'interno del Sito deve avvenire evitando interferenze sull'ambiente naturale e sulla fauna selvatica. Le emissioni sonore dovranno essere contenute nei limiti della classe I della tabella A allegata al Decreto 14/11/97.
- 8.2. E' comunque vietata l'emissione di messaggi pubblicitari, informativi e simili mediante apparecchiature portatili, mobili e/o montate su veicoli all'interno del Sito.
- 8.3. Nel Sito non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. È consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione in Classe P4 (E_{med} = 5 lux E_{min} = 1 lux E_{v,min} = 1.5 lux E_{sc,min} = 1 lux) o di classe superiore (Classe P5 o P6) così come definiti nella norma CIE 115-2010, posti ad un'altezza non superiore a mt. 3,50 dal suolo con corpi luminosi esclusivamente di tipo cut-off.
- 8.4. L'Ente di Gestione può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di aree sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in determinati periodi critici.
- 8.5. L'Ente di Gestione incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso promuovendo in particolare, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica esistenti con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica.
- 8.6. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno del Sito nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere realizzati in modo da non arrecare disturbo alla fauna, in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

ART. 9 - ABBANDONO DI RIFIUTI

9.1. Nel Sito è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione dell'area e di tutte le attività che comportano il rilascio di scorie, rifiuti o quant'altro contenenti metalli pesanti.

ART. 10 - ATTIVITÀ VENATORIA

10.1. Nel Sito è vietata l'attività venatoria e la raccolta e il danneggiamento della fauna minore.

10.2. Nel Sito è vietato:

1. l'attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, fatte salve le attività in corso munite di specifica concessione e solo fino alla scadenza;
2. la costituzione di zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per lo svolgimento di gare cinofile;
3. l'impiego di munizioni a pallini di piombo.

ART. 11 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E RIPRISTINO AMBIENTALE

11.1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado del Sito e l'insacco spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia e con l'utilizzo di soluzioni eco-compatibili.

11.2. L'Ente di Gestione promuove l'utilizzo di tecniche per il risparmio idrico in agricoltura e per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

ART. 12 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE

12.1 Gli interventi edilizi sugli immobili storici nonché sugli immobili rurali di interesse storico-culturale presenti nel Sito sono autorizzati mediante procedura semplificata di autovalutazione delle interferenze temporanee derivanti dai lavori progettati e sottoscrizione di impegno all'attuazione delle misure di mitigazione con l'Ente di gestione del Sito.

12.2. Le aree di pertinenza di immobili nelle zone rurali, quali viali, percorsi interni, piazzali, aree parcheggio, ecc., devono essere pavimentate con materiali non impermeabilizzanti, quali la pietra calcarea a giunto aperto, il ghiaio, il manto erboso con rete autoportante, ecc.

ART. 13 - REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE

13.1. Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del Sito, quali recinzioni, arredi, piazzole e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico.

ART. 14 - RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI

14.1. Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno del Sito dovranno essere interrate, quando sia accertato, con positiva valutazione di incidenza, che tale operazione non comporti significativi impatti per habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario e, nel caso di entità vegetali, anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 3.

14.2. E' vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici su superfici agricole o naturali; ne è ammessa la realizzazione sulla coperture degli edifici esistenti.

14.3. Nella realizzazione di impianti fotovoltaici:

- a) i pannelli fotovoltaici dovranno essere installati in aree marginali non utilizzate.
- b) dovrà essere prevista l'integrazione architettonica dei pannelli negli edifici di nuova costruzione per i quali dovrà essere diffuso l'utilizzo dei pannelli flessibili.

14.4. Il divieto di realizzare nuovi impianti eolici nel territorio del Sito, di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del presente Regolamento, è esteso ad un'area buffer di 200 metri dal perimetro del Sito stesso. La realizzazione di nuovi impianti in un'area buffer di 5 chilometri dal Sito è soggetta a valutazione di incidenza, diretta a verificarne l'impatto sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409/CEE. Sono ammessi impianti destinati all'autoconsumo così come definito dal D.lgs 16.03.99 n. 79 art. 2 comma 2, con potenza complessiva non superiore a 20 kilowatt, da impiantare su pertinenza, così come definita dall'art. 817 del Codice Civile, di edifici esistenti.

14.5. Sono consentiti, previa positiva valutazione di incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, di impianti esistenti.

ART. 15 - INTERVENTI E OPERE A CARATTERE VIARIO

15.1. Non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale e le strade rurali. E' ammessa la realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.

15.2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del Sito, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.

15.3. Nelle aree del Sito caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario non è consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti, se non per fini connessi alle attività agro-silvo-pastorali.

ART. 16 - SISTEMAZIONI AGRARIE TRADIZIONALI

16.1 Non è consentito, salva autorizzazione dell'Ente di Gestione, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario del Sito ad alta valenza ecologica. Sono sempre consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino.

16.2. Gli interventi di manutenzione, restauro e nuova costruzione delle sistemazioni agrarie tradizionali del Sito devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) i nuovi muretti a secco vanno costruiti nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico, utilizzando pietre locali montate e incrociate a secco senza malta cementizia e/o altri leganti. I muretti devono avere sezione trapezoidale con base di almeno 50-60 cm per un'altezza di 60-80 cm o comunque uniforme alle altezze medie esistenti, realizzando in caso di necessità varchi per il transito della fauna minore. Deve inoltre essere lasciata una fascia di rispetto lungo il muretto pari a circa 50 cm per le colture erbacee e 2,5 m per le colture arboree.
- b) nella realizzazione di nuovi impianti di arboricoltura, la messa a dimora delle piante deve avvenire esclusivamente tramite lo scavo di singole buche.

16.3. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio l'Ente di Gestione incentiva la coltivazione con metodi di agricoltura biologica.

ART. 17 - IMMOBILI AD USO AGRICOLO

17.1. La costruzione di rustici annessi ad immobili ad uso agricolo va realizzata nel rispetto del carattere rurale-produttivo dell'area, evitando la piantumazione di specie arboree e arbustive ornamentali o comunque estranee ai luoghi.

ART. 18 - ATTIVITÀ AGRICOLE

18.1. Nello svolgimento di attività agricole e zootecniche all'interno del Sito non è consentito l'impiego di organismi geneticamente modificati.

18.2. Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente di Gestione. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.

18.3. In ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, Decreto del Ministero per l'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento 1782/2003/CE, è fatto obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento 1782/03/CE. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 15 marzo e il 31 agosto. È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 marzo 2002;
- d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Ente di gestione;
- e) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- f) in presenza della pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima arido e della tessitura del terreno.
- g) In tale ipotesi sono ammesse:
- h) al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 luglio di detta annata agraria;
- i) operazioni di sfalcio o trinciatura, ad un'altezza minima di almeno 15 cm, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. È co-

munque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere commercializzata dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.

18.4. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati prima del 1 settembre e in assenza di comunicazione all'Ente di Gestione; sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fito-sanitario, previo parere dell'Ente di Gestione.

18.5. L'Ente di Gestione incentiva l'abbandono delle pratiche di abbruciamento delle stoppie e la loro sostituzione con operazioni alternative che possano arricchire il terreno di sostanza organica, quali la trinciatura e l'interramento.

18.6. Non è consentito bruciare i rifiuti derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette, ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti stabilite dal D.Lgs. 152/2006 e i pertinenti regolamenti locali.

1. La manutenzione della rete di sgrondo delle aziende operanti all'interno del Sito va effettuata tra luglio e settembre.
2. Nelle zone ad alto valore ecologico comprese in aree coltivate del Sito o a queste limitrofe non è consentito estirpare esemplari arborei di specie autoctone isolati o in gruppi, la vegetazione spontanea annessa a radure e a muretti a secco o la vegetazione ripariale lungo fossi e/o canali.
3. Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e successive modifiche e integrazioni.

ART. 19 - ATTIVITÀ TURISTICO-BALNEARE

19.1. L'esercizio delle attività turistiche e balneari a carattere stagionale dovrà prevedere ogni misura idonea al fine di evitare l'innescio di fenomeni di degrado e/o perturbativi che possano modificare nel tempo i caratteri qualitativi del Sito e quindi pregiudicarne il suo stato di conservazione. Sono da perseguire le seguenti:

1. **Delocalizzazione delle strutture balneari:** dove possibile si procederà alla delocalizzazione delle strutture balneari esistenti al fine di ridurre l'incidenza a carico degli habitat dunali e retrodunali. E' vietata la realizzazione di nuove infrastrutture balneari ancorché stagionali ed amovibili. E' consentita la messa in opere in legno (amovibili) per la fornitura di servizi (ristorazione, servizi igienici, nolo ombrelloni) ai fruitori delle spiagge.
2. **Riduzione del transito di autoveicoli sul fronte mare:** l'accesso degli autoveicoli sul fronte mare dovrà essere ridotto progressivamente favorendo il parcheggio esterno al Sito degli automezzi e l'accesso pedonale, mediante corridoi di passaggio delimitati, in modo da ridurre la pressione sulle componenti biotiche e abiotiche che caratterizzano gli habitat dunali. Ad eccezione della rete viaria esistente, come identificata nella cartografia del Piano di gestione, il transito parallelo alla linea di costa sarà di regola vietato ed inibito anche mediante appositi dissuasori.
3. **Esercizio sostenibile dell'attività:** gli operatori economici che prestano servizi turistici dovranno espletarli in conformità con quanto premesso e con ogni altra prescrizione dettata dal presente regolamento, in quanto at-

tuazione del Piano di gestione del Sito, prevedendo:

- realizzazione di strutture di alta qualità architettonica;
- utilizzo, per la manutenzione delle opere in legno, di vernici a basso impatto sull'ambiente adottando altresì colorazioni tenui ed a basso impatto visivo;
- contenimento delle emissioni acustiche e luminose secondo quanto prescritto dal presente regolamento;
- rimozione delle specie botaniche aliene alla fascia fitoclimatica ed agli habitat connotanti il Sito e utilizzo di specie autoctone e compatibili;
- tutela delle aree dunali presenti nell'ambito della aree in concessione, e interessate dalla colonizzazione naturale di specie vegetali tipiche dell'habitat, mediante apprestamenti protettivi quali a) staccionate in legno atte ad evitare il transito sulle aree vegetate di duna, b) delimitazione con elementi naturali (pali in legno con passamano in corda o in legno) di percorsi obbligati di accesso all'arenile al fine di evitare il transito libero e limitare il calpestio.

19.2. Nel Sito è vietato il campeggio libero. Il campeggio è consentito solo ed esclusivamente nelle strutture turistico-ricettive esistenti.

ART. 20 - ATTIVITÀ LIBERA

Sono sempre consentiti, senza necessità di alcuna comunicazione, le seguenti attività:

- a) le normali pratiche agricole;
- b) raccolta di funghi, tartufi e prodotti secondari del bosco nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- c) la posa di ombrelloni e sdraio sull'arenile e la fruizione della spiaggia;
- d) l'esercizio delle attività turistiche e di fornitura di servizi alla balneazione se regolarmente autorizzate in base alle norme vigenti;
- e) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di locali interni ai fabbricati esistenti realizzati senza modifiche della sagoma esterna e fatte salve le procedure previste dalla norme vigenti.

TITOLO V PIANI, VALUTAZIONE DI INCIDENZA, SORVEGLIANZA E SANZIONI

ART. 21 - PIANO DI GESTIONE / ASSESTAMENTO FORESTALE

L'Ente Gestore deve dotarsi di un Piano di Gestione Forestale e/o Piano di Assestamento Forestale da redigere di concerto con i proprietari dei beni silvopastorali ricadenti nel Sito.

Sono efficaci e restano validi, fino alla loro naturale scadenza, i Piani di assestamento forestale già approvati e sottoposti a Valutazione d'Incidenza.

Il Piano di Gestione Forestale e/o Piano di Assestamento Forestale dovrà individuare "isole di biodiversità" lasciate alla loro evoluzione naturale. Inoltre il Piano di Gestione Forestale e/o Piano di Assestamento Forestale deve:

- prevedere specifiche misure per limitare le attività forestali attorno a nidi o aree di riproduzione di specie importanti (es. uccelli rapaci) qualora siano stati individuati dagli specifici piani di monitoraggio e/o dall'attività di sorveglianza dell'Ente Gestore.
- prevedere specifiche misure per limitare la rimozione di alberi morti o deperienti.
- prevedere specifiche misure per allungare il turno di taglio.
- prevedere specifiche misure per limitare o vietare, nel caso, la rimozione di alberi con cavità.
- prevedere specifiche misure per la rimozione e/o progettazione di interventi di imboschimento con specie alloctone altamente infiammabili (pini e eucalipti) e loro sostituzione con essenze autoctone più resistenti agli incendi (querce, carrubi, ecc.).
- prevedere specifiche misure per il diradamento di rimboschimenti eccessivamente fitti, in particolare nel caso delle pinete.
- prevedere specifiche misure per l'installazione di cassette nido utilizzabili dai predatori (es. passeriformi, pipistrelli) di parassiti forestali.

Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo, e laddove necessario sempre al di fuori del periodo di nidificazione delle specie di avifauna di cui alla scheda Natura 2000 riferite al Sito. Per interventi sono da intendersi solo quelli relativi alla coltivazione del bosco esistente o a specifiche misure di forestazione.

Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone.

L'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di manutenzione, forestazione ed intervento di spegnimento incendi.

I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi pubblici e devono essere cippati in loco in conformità con quanto previsto dalle linee guida alla L.R. 14/2006 approvate con DGR n. 2005 del 30/11/2006.

Devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Durante le utilizzazioni devono essere altresì prese misure di conservazione per specie arbustive

ed arborescenti del sottobosco.

Le attività di rimboschimento non sono consentite in spazi occupati da habitat comunitari o prioritari e comunque previo parere positivo della Valutazione di Incidenza (art. 22).

Nelle aree di nidificazione di specie di interesse comunitario non sono consentiti tagli selvicolturali, salvo che siano effettuati con metodologie tali da non arrecare disturbo o danno alla riproduzione delle specie medesime.

Nella realizzazione di piste forestali e/o viali parafuoco deve essere evitata la frammentazione delle superfici boscate e la riduzione della superficie a bosco: a tal fine saranno da seguire le indicazioni provenienti dalle vigenti PMPF o da eventuali piani di assestamento forestale e/o piani antincendio boschivi.

ART. 22 - VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani, interventi o progetti, interni o esterni al Sito, direttamente o indirettamente incidenti su di esso, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza i progetti relativi:

- alla costruzione di impianti eolici ricadenti in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro del Sito;
- alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 500 metri dal perimetro del Sito.

Le procedure di valutazione di incidenza sono svolte nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle misure generali e specifiche di conservazione del Sito contenute nel presente Piano di Gestione.

Non sono sottoposti a valutazione di incidenza:

- a) i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla gestione del Sito;
- b) le azioni del Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti, salva diversa prescrizione delle relative schede di azione.

Non sono, in ogni caso, sottoposti a valutazione di incidenza gli interventi di cui al regolamento n.1/2010 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 9 del 29 gennaio 2010: nello specifico si esclude il ricorso alla V.I. per interventi di:

- a) manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione di immobili ricadenti nei centri edificati e di immobili rurali di interesse storico-culturale, se conformi a quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria di aree di pertinenza di immobili nelle zone rurali, se conformi a quanto previsto dall'art. 15, c. 2, del presente Regolamento;
- c) costruzione di immobili in aree urbane, se previsti in uno strumento urbanistico o variante al medesimo e se già oggetto di positiva valutazione di incidenza;
- d) miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive di immobili;
- e) recupero e riciclo delle acque;
- f) manutenzione ordinaria di infrastrutture viarie, di strade agro-forestali e di sentieri e mulattiere, se conformi a quanto previsto dall'art. 18 del presente Regolamento;
- g) manutenzione ordinaria di impianti tecnologici, quali elettrodotti, impianti di illuminazione, di telecomunicazione e radiotelevisivi, purché tali interventi non comportino modifiche significative e siano conformi al presente Regolamento e alla normativa vigente in materia;

- h) installazione di nuove recinzioni per la delimitazione dei fondi agrari e di manutenzione ordinaria e straordinaria di recinzioni esistenti, se conformi alle prescrizioni di cui all'art. 19, comma 2, del presente Regolamento;
- i) realizzazione di punti d'acqua, se conformi alle prescrizioni di cui all'art. 19, comma 3, del presente Regolamento;
- j) riconversione colturale di superfici già coltivate dal 01.01.1997, rilevabili dalle ortofoto AIMA 1997, purché tali interventi non alterino la morfologia e il normale equilibrio idrogeologico del terreno;
- k) selvicoltura su superfici non superiori a 10 ettari, se conformi all'art. 22 del presente Regolamento.

Ai progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 è allegata apposita relazione descrittiva asseverata, redatta da un tecnico abilitato in base alla normativa vigente, attestante la conformità dell'intervento alle disposizioni del presente Regolamento. Copia della relazione va inoltrata all'Ente di Gestione che, entro 30 giorni, può formulare osservazioni e richiami, volti a garantirne la coerenza con le misure di conservazione e di salvaguardia del Sito. Trascorso detto termine l'intervento si intende conforme restando salva la facoltà dell'Ente di gestione di effettuare la dovuta vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere.

ART. 23 - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

L'Ente di Gestione svolge le funzioni di sorveglianza del territorio del Sito avvalendosi di proprio personale; a tal fine può altresì stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti.

Alla sorveglianza provvedono inoltre: il Corpo Forestale dello Stato, gli agenti di polizia locale, le guardie ecologiche volontarie e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 152/2006.

ART. 24 - SANZIONI

Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D.Lgs. 152/2006, l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente di Gestione, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 3 (Circolazione con mezzi a motore), all'art. 10, commi 1, lett. b), 2,5 e 6 (Tutela della fauna), all'art. 11 (Tutela della flora) e all'art. 12 (Tutela degli habitat) del presente Regolamento comporta l'applicazione di sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,22, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Le violazioni delle prescrizioni di cui agli artt. 5 (Accensione di fuochi e abbruciamenti), 21, commi 4 e 6 (Attività agricole e zootecniche) e 22, comma 7 (Gestione forestale), sono punite ai sensi della legislazione statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6 (Emissioni sonore e luminose) comporta l'applicazione di sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Le violazioni delle prescrizioni di cui agli artt. 8 (Abbandono di rifiuti) e 21, comma 6 (Attività agricole e zootecniche), sono punite ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 9 (Attività venatoria) sono punite con le sanzioni previste dalle leggi vigenti sulla caccia.

Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4 (Tutela del suolo), sono punite con sanzione amministrativa

da € 1.500,00 a € 15.000,00. L'inosservanza delle altre prescrizioni di cui al medesimo art. 13 è punita con le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale ivi richiamata.

L'inosservanza delle disposizioni di cui alle Parti Quinta (Modalità di costruzione delle opere e dei manufatti) e Sesta (Interventi sul paesaggio rurale) è punita ai sensi della legislazione vigente in materia urbanistica ed edilizia;

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione forestale, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 22 sui tagli boschivi è punita con sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo;

La violazione dell'art. 24 è punita con sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 3.000,00 per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della Legge 689/1981.

E' in ogni caso fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 152/2006, ove applicabili, e delle più gravi sanzioni, amministrative e penali, di cui alla L. 394/1991 e alla L. R. 18/2005 per le violazioni commesse nelle aree del Sito.

Le somme riscosse dall'Ente di Gestione ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate, ove possibile, a specifiche iniziative di conservazione e salvaguardia delle specie floro-faunistiche e degli habitat del Sito.